



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, data del protocollo

### **DETERMINA A CONTRARRE**

per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per l'adeguamento sismico dell'edificio della sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) - Codice Bene: APB0001, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016". Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".

**CIG: 9052353E00 - CUP: G32J18012600001**

### **IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR, vista anche la Comunicazione organizzativa dell'Agenzia del Demanio n. 20/2021 del 29/07/2021;

### **VISTO**

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legge n. 109 del 28.09.2018, Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini (di seguito, il "**Commissario Straordinario**");
- il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, il "**Decreto legge n. 189 del 2016**") integrato da Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare:
  - l'art.1, comma 5, che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessati operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
  - l'art. 3 che prevede in ogni Regione l'istituzione dell'«Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali;
  - l'art. 15 che individua "i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali";
- l'articolo 57, comma 1, del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita "*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114"*";
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto legge n. 189 del 2016, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- l'articolo 2, comma 2, del Decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020, e ss.mm.ii. recante: "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (di seguito, per brevità, anche il "**Decreto Semplificazioni**"), e in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario Straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni

maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del Decreto legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- il Decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i Decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario Straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del Decreto Semplificazioni;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 110 del 2020 ed in particolare:
  - l'articolo 1, comma 4, che statuisce: *“Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”*;
  - l'articolo 1, comma 2, che dispone: *“Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”*;
  - l'articolo 2, comma 1, che stabilisce: *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
  - l'articolo 2, comma 2, che statuisce: *“Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei*

*principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;*

- *l'articolo 2, comma 3, che dispone: “Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;*
- *l'articolo 3, comma 2, che stabilisce: “con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, (...omissis...) gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*
- *l'articolo 6 che statuisce: “Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività consequenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in house nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di professionalità individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”;*

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 14 maggio 2018 ed in particolare:

- *articolo 1 che ha approvato il “secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi far data dal 24 agosto 2016”;*
- *l'art. 1, comma 4, che attribuisce all'Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) del Decreto legge n. 189 del 2016 per la realizzazione degli interventi post sisma 2016;*
- *l'art. 3 che individua gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016;*
- *l'art. 4, comma 4, il quale prevede che, in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;*

- l'allegato 1 della predetta Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 2018 che individua gli immobili sui quali effettuare gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;
- l'Allegato 1 della predetta Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 12633 del 07/07/2021, con la quale l'Agenzia del Demanio ha proposto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi individuati "di importanza essenziale" ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del Decreto legge n. 189 del 2016, di cui alla presente ordinanza, in ragione delle peculiarità proprie degli stessi, allo scopo di valorizzarne l'urgenza e le particolari criticità riscontrate, tali da favorirne la realizzazione mediante l'adozione di misure acceleratorie in deroga alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020 e nell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 110 del 2020;
- l'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021 ex art. 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020 concernente gli *"Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"*, con la quale sono state individuate le opere di competenza dell'Agenzia del Demanio riconducibili agli interventi individuati nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 2020, per le quali è possibile ricorrere a modalità accelerate e semplificate delle procedure da parte del soggetto attuatore, ed in particolare:
  - l'art. 4, comma 1 lett. c), il quale, sul presupposto che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza, statuisce che: *"per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Resta ferma la possibilità per tale tipologia di interventi di esperire una procedura ordinaria aperta in base alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto, eventualmente anche ricorrendo all'offerta economicamente più vantaggiosa e mantenendo tutte le altre accelerazioni, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990"*;
  - l'art. 4, comma 5, il quale statuisce che: *"in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le*

*offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti";*

- l'art. 4, comma 6 il quale dispone che: *"per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri ferme restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.*

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- l'art. 32 del Decreto legge n. 189 del 2016 recante *"Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario"*, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art.14 del medesimo Decreto legge, si applica l'art. 30 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
- l'art. 3, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11/07/2017 in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
- le Ordinanze del Commissario Straordinario n. 58 del 4 luglio 2018 e n. 78 del 2 agosto 2019, che hanno approvato il Prezziario Unico del cratere del Centro-Italia;
- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il **"Codice"**) che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve essere proceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il *"Protocollo di Legalità"* sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);
- l'*"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma"* del 2 febbraio 2021, sottoscritto dal Commissario Straordinario, il Presidente dell'ANAC e l'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.A.;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.lgs. n. 231 del 2001 (Codice Etico);

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) di identificativi catastali Foglio 169 part. 580 sub 3,4,5 è sito ad Ascoli Piceno in Corso Mazzini n. 115, CAP 63100 all'interno di un

più ampio edificio di cui comunque esso rappresenta la proprietà di maggiore estensione e valore catastale;

- il bene in oggetto è sottoposto all'onere della verifica dell'interesse culturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in quanto si tratta di *"opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni"*. In data 23/08/2019, con nota prot. n. 6177, è stata richiesta sulla predetta porzione di proprietà statale (Foglio 169 - part. 580 - sub 3,4,5) la verifica dell'interesse culturale. Pertanto, nelle more dell'eventuale declaratoria, il bene in questione è da considerarsi a tutti gli effetti vincolato e di conseguenza dovranno essere previsti e compiuti dall'affidatario tutti i necessari adempimenti presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per l'ottenimento dei pareri e nullatosta necessari allo svolgimento del servizio in oggetto;
- l'edificio in cui il bene è inserito è stato danneggiato dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- secondo la scheda AeDES n. 005 del 17/10/2016 il bene è risultato di tipo "B" ovvero "Edificio temporaneamente inagibile";
- con ordinanza sindacale n. 650 del 01/11/2016 e con ordinanza sindacale n. 915 del 16/08/2018 è stata confermata la temporanea inagibilità del bene;
- l'intervento di adeguamento sismico dell'immobile in oggetto (ID bene: APB0001) è stato individuato dal Commissario Straordinario come *"di importanza essenziale"*, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 56/2018, e lo stesso risulta ricompreso nel secondo programma di interventi di ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche di cui all'art. 1 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e rientra nell'Elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 (ID Ord: 931);
- data la specificità e peculiarità dell'intervento in questione, nonché l'indisponibilità di personale tecnico interno (già impegnato in altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione) per l'espletamento del servizio di cui trattasi, è indispensabile ricorrere alla progettazione esterna, all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;
- con nota prot. n. 2021/1848/DRM del 11/03/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto l'Ing. Davide Di Fabio (di seguito, il "RUP");
- il RUP ha prodotto in data 11/03/2021 apposita dichiarazione dalla quale si evince l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art 42 del Codice relativamente alla procedura in oggetto;
- con nota prot. USR relativa al Fascicolo: 490.20.10/2018/OPSUAM/276 del 30/03/2021, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio al prot. n. 2021/2527/DRM del 31.03.2021, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) relativo all'intervento di adeguamento sismico in oggetto – ID Opera: 5322, convalidando in via previsionale l'importo complessivo di Euro 2.600.000,00 a valere sui fondi stanziati dall'O.C.S.R. n. 56/2020, specificando inoltre che l'intervento dovrà essere attuato non solo sul bene demaniale ma sull'unità strutturale "cielo-terra", comprendente anche il campanile della

limitrofa chiesa di San Venanzio costruttivamente importato sulle mura del bene demaniale;

- la predetta nota specifica inoltre, che, qualora siano necessarie opere da realizzarsi sulle proprietà private inserite nell'unità strutturale da identificare nel corso della progettazione, il costo delle stesse sarà soddisfatto attraverso la contabilità speciale di cui all'art. 4 del Decreto legge n. 189/2016 ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n. 61/2018, precisando inoltre che: *“Trattandosi di intervento di ripristino di una proprietà mista a prevalenza pubblica, l'intervento seguirà le regole del finanziamento pubblico”*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la progettazione in oggetto non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2, del Codice;
- ai fini della realizzazione dell'intervento, il RUP ha ritenuto possibile omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica, considerato il livello di dettaglio raggiunto con i documenti progettuali già redatti, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione oggetto dell'affidamento come da relazione istruttoria prot. 9527 del 22/11/2021;
- i contenuti dei servizi sono stati dettagliati nel Capitolato Tecnico Prestazionale , predisposti dal RUP che qui si intende integralmente richiamato unitamente ai relativi allegati: allegato A (*“Documento Preliminare alla Progettazione”*), allegato B (*“Allegato corrispettivi per l'esecuzione del servizio”*), e i seguenti allegati relativi al BIM: *ALLEGATO C\_ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001, ALLEGATO D\_APB0001-ADM-AP0440001-XX-SM-Z-E00001, ALLEGATO E\_APB0001-ADM-AP0440001-XX-SM-Z-L00001, ALLEGATO F\_APB0001-ADM-AP0440001-XX-SM-Z-A00001, ALLEGATO G\_OGI – Offerta di Gestione Informativa;*
- considerata l'unicità della fase progettuale e la necessità di garantire la funzionalità, l'omogeneità, la fruibilità e la fattibilità del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del Codice;
- l'importo complessivo a base di gara, compresi i servizi opzionali, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad Euro 414.508,51, di cui Euro 3.517,61 quale costo della manodopera ed Euro 1.108,08 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ed esclusivamente connessi all'esecuzione delle indagini, ed è così suddiviso:

Fasi	Descrizione delle prestazioni	Importo (€)
A	Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilità sismica	47.720,01
	Rilievi materici	13.014,55
	Prove geotecniche	9.147,00

	oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.108,08
B	Progetto definitivo	99.738,31
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	1.906,64
	Progetto esecutivo	61.997,58
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	19.066,43
<b>Sub Totale (Fase A+B)</b>		<b>253.698,61</b>
C	Direzione lavori	109.477,17
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	49.832,73
	Pratiche catastali	1.500,00
<b>Sub Totale (Fase C)</b>		<b>160.809,90</b>
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>414.508,51</b>
	Di cui oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (c.a.5% prove FASE A)	1.108,08
	Di cui costi della manodopera (5% su tutte le fasi)	3.517,61
<b>Importo totale soggetto a ribasso</b>		<b>413.400,43</b>

- l'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";
- l'importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l'espletamento di tutte le attività previste per i servizi richiesti;
- all'esito del completo e corretto espletamento delle attività di cui alla FASE A da parte dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non dar corso alle successive FASE B e FASE C, qualora ciò si renda necessario per qualunque causa e/o qualsivoglia motivo ad insindacabile giudizio della stessa, ed in particolare qualora non risulti possibile conseguire per ragioni ostative derivanti dal quadro normativo di tutela dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42 del 2004 e/o per altre ragioni tecniche un livello di sicurezza sismica in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di affidare al progettista i servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali (FASE C) solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018;

- l'anzidetta opzione trova fondamento nella necessità di garantire, oltre l'uniformità dei processi, immediatezza e reattività nell'individuazione, per la fase esecutiva, dell'operatore incaricato delle attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione delle ragioni di urgenza legate alla realizzazione delle opere di cui trattasi;
- la durata complessiva dell'appalto è stimata in 185 (centottantacinque) giorni decorrenti come specificato nella seguente tabella che riporta le fasi di durata di ogni fase in cui è suddiviso l'affidamento del servizio in oggetto:

Fase		Attività	Durata Prevista	Decorrenza
A		Rilievi ed attività propedeutiche di indagine, compresa la verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica	<b>80 giorni</b>	Dal verbale di consegna del servizio da parte del DEC
B	B.1	Progettazione definitiva + CSP (prime indicazioni)	<b>60 giorni</b>	Dalla verifica del servizio (FASE A) e accettazione dell'ipotesi progettuale da parte del RUP/DEC
	B.2	Progettazione esecutiva + CSP	<b>45 giorni</b>	Dalla comunicazione a procedere del RUP a seguito della determinazione di conclusione positiva della Conferenza speciale del C.S. n.27/2021
C (Opzionale)		Direzione Lavori + CSE+ulteriori attività	Avvio attività da parte del RUP a seguito di approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario – Durata da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori	

#### RILEVATO CHE:

- per l'esecuzione dell'appalto in oggetto vengono prescritte le professionalità minime individuate dal RUP nel Capitolato Tecnico Prestazionale e in possesso degli anni di iscrizione all'Albo, dei titoli, delle abilitazioni e certificazioni meglio descritti nel Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato;
- come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 gennaio 2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali e le prove su terre e rocce, il prelievo dei campioni sulle strutture esistenti e l'esecuzione di tutte le prove devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, con contestuale possibilità di ricorrere al c.d. *subappalto necessario* ovvero di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento un soggetto di cui all'art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale e iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 3 del D.L. 189/2016;

- in ragione delle diverse indagini previste per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, è ammessa la possibilità per gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento soggetti di cui all'art. 45, limitatamente all'esecuzione delle indagini di cui all'art. 31, comma 8, del medesimo Codice;
- ai sensi dell'art. 30 del Decreto legge n. 189 del 2016, ai fini dello svolgimento in forma integrata e coordinata di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione pubblica e privata è richiesta, per i soggetti di cui all'art. 45 del Codice Appalti, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Struttura di missione e denominata Anagrafe antimafia degli esecutori;
- ai sensi dell'art. 34 del Decreto legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "Elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;
- fra i requisiti generali di partecipazione e di idoneità professionale sono richiesti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, al possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263, l'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del Decreto legge n. 189 del 2016 per i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, per i soggetti deputati all'esecuzione prove di laboratorio su terre e rocce e indagini di tipo distruttivo sui materiali i requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, l'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto medesimo per tutti i professionisti, nonché il non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto agli operatori economici un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un valore pari al doppio (con arrotondamento in eccesso) dell'importo posto a base di gara come sopra indicato, e quindi pari a Euro 829.017,00; per quanto concerne invece i requisiti di capacità tecnico-organizzativa gli stessi sono stati individuati dal RUP nel rispetto delle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, declinandoli in relazione alle categorie/ID Opere oggetto dell'intervento da affidare, come meglio esplicitato nei documenti di gara;
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice e dell'art. 4 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza speciale C.S. n. 27/2021, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria";
- per i laboratori qualificati ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/01 e, in generale, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, è invece richiesta l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del Decreto legge n. 189 del 2016;
- ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice, per il presente contratto pubblico concernente beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, considerata la specificità del settore ai sensi

dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del Codice;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il valore stimato dell'appalto, come indicato nell'apposita tabella sopra riportata e computato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), è dunque pari a Euro 414.508,51 (IVA ed oneri contributivi esclusi);
- è quindi possibile procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1 lett. c), Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021 il quale dispone che: *"per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Resta ferma la possibilità per tale tipologia di interventi di esperire una procedura ordinaria aperta in base alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto, eventualmente anche ricorrendo all'offerta economicamente più vantaggiosa e mantenendo tutte le altre accelerazioni, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990"*;
- al fine di ridurre i tempi di gara, l'art. 4, comma 5 della citata Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021 dispone che: *"in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti"*, procedendo successivamente all'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato in graduatoria;
- con nota acquisita al protocollo di questa DR Marche n. 2021/10280/DRM del 17/12/2021, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche ha trasmesso il parere preventivo di legittimità della presente procedura ad evidenza pubblica rilasciato dall'ANAC con nota prot. n. 89582 del 14/12/2021, assunta al prot. dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione n. 145454 del 14/12/2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/2018, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A.;

- per effetto della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 37 del 13/02/2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;

#### **RILEVATO CHE:**

- è necessario adottare il presente atto per avviare l'avviso per manifestazione d'interesse e procedere successivamente con l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1 lett. c), Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di affidare i servizi di progettazione de quo con le modalità sopra esposte;
- ai sensi dell'art 2, comma 1, del Decreto Semplificazioni, l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- verrà fissato un congruo termine per la presentazione della manifestazione di interesse di minimo 15 (quindici) giorni ai sensi di legge;
- si procederà all'invito di numero 5 (cinque) operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto entro il termine fissato nell'Avviso di indagine di mercato;
- la Stazione Appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta;
- per il caso in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque), il RUP, alla presenza di due testimoni individuati tra il personale dell'Agenzia, selezionerà mediante sorteggio i 5 (cinque) operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, da svolgere sulla Piattaforma telematica di CONSIP S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 2018, il termine per la formulazione delle offerte viene stabilito in 20 (venti) giorni;
- la Stazione Appaltante si riserverà di procedere con l'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

1. di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1 lett. c), Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021 ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per l'adeguamento sismico dell'edificio della sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della

Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) - Codice Bene: APB0001, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016", tramite l'utilizzo del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) nella disponibilità di CONSIP S.p.A., invitando massimo numero 5 (cinque) operatori economici iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 che dovranno essere individuati previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni;

3. che la procedura verrà articolata nelle modalità esplicitate nelle premesse;
4. di quantificare l'importo complessivo dell'appalto in **Euro 414.508,51**, di cui Euro 3.517,61 quale costo della manodopera ed Euro 1.108,08 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ed esclusivamente connessi all'esecuzione delle indagini, suddiviso come segue:
  - il valore del contratto principale (valore FASE A: Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilità sismica; Rilievi materici; Prove geotecniche pari ad Euro 70.989,64, oltre IVA e cassa + valore FASE B: Progetto definitivo; Progetto esecutivo; CSP pari ad Euro 182.708,97, oltre IVA e cassa) è pari a complessivi **Euro 253.698,61**, al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui Euro 1.108,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 3.517,61 quali costi della manodopera;
  - il valore del contratto opzionale (FASE C: Direzione lavori; CSE; Pratiche catastali) è pari a complessivi **Euro 160.809,90**, al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di prevedere che, all'esito del completo e corretto espletamento delle attività di cui alla FASE A da parte dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non dar corso alle successive FASE B e FASE C, qualora ciò si renda necessario per qualunque causa e/o qualsivoglia motivo ad insindacabile giudizio della stessa, ed in particolare qualora non risulti possibile conseguire l'adeguamento sismico per ragioni ostative derivanti dal quadro normativo di tutela dei beni culturali di cui al D.lgs. n. 42 del 2004 e/o per altre ragioni tecniche un livello di sicurezza sismica in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
6. di dare atto, con riguardo al contratto opzionale, che ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, questa Agenzia del Demanio intende esercitare la riserva di affidamento delle prestazioni professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle stesse condizioni economiche offerte in sede della presente procedura ad evidenza pubblica;
7. di stabilire che, in ogni caso:
  - questa Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento diretto dei servizi opzionali (FASE C) al progettista, solo una volta che sia intervenuta l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018;
  - questa Stazione Appaltante si riserva comunque di non affidare direttamente i servizi opzionali (FASE C) al progettista qualora ritenesse non ci siano le condizioni per poter procedere in tal senso;
  - qualora questa Stazione Appaltante non proceda per qualsiasi motivo e/o ragione all'attivazione dell'opzione per il mancato affidamento delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (FASE C) non spetterà alcun compenso e/o indennizzo all'appaltatore.

- 8.** di dare atto che l'appalto sarà finanziato con le risorse ripartite fra le Regioni interessate attingendo dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall' art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, trasferite in apposita contabilità speciale intestata al Vice-commissario della Regione Marche aperta presso la tesoreria statale, mentre la quota afferente la proprietà privata - che qualora presente dovrà essere calcolata e comunicata all'Ente - sarà soddisfatta attraverso la contabilità speciale di cui all'art. 4 del Decreto legge n. 189/2016 ai sensi dell'art. 5 dell'O.C.S.R. n. 61/2018;
- 9.** di dare atto che l'Ing. Davide Di Fabio (funzionario di questa Agenzia) è il Responsabile Unico del Procedimento giusto atto di nomina prot. n. 2021/1848/DRM del 11/03/2021, il quale ha prodotto in data 11/03/2021 apposita dichiarazione dalla quale si evince l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art 42 del Codice relativamente alla procedura in oggetto;
- 10.** di omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a gara;
- 11.** di richiedere ai sensi dell'art. 5 del citato DM e dell'art. 23, comma 13 del Codice l'elaborazione del progetto esecutivo in modalità "Building Information Modeling" (BIM), avendo adempiuto agli obblighi preliminari di cui all'art. 3 del DM 560 del 01/12/2017;
- 12.** di dare atto che i tempi assegnati per l'esecuzione delle prestazioni sono pari a 185 (centottantacinque) giorni;
- 13.** che i requisiti di ammissione individuati per la selezione degli operatori economici - tali da consentire di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali concorrenti, garantendo al contempo che l'aggiudicatario abbia la solidità organizzativa per il corretto espletamento del servizio - risultano congrui e pertinenti a fronte dello scopo perseguito dall'Agenzia;
- 14.** che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti innanzi prescritti e richiamati nella documentazione di gara;
- 15.** di approvare lo schema di Avviso di indagine di mercato, la Lettera d'invito/Disciplinare di gara e la documentazione a questi allegata (in cui vengono espresse le modalità di individuazione degli operatori economici da consultare, di partecipazione e selezione e svolgimento della gara), il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, contenenti talune indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto;
- 16.** di stabilire, al fine di garantire una maggiore partecipazione, che copia dell'Avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato venga trasmesso agli ordini professionali interessati dalla presente procedura, sul sito dell'ufficio Speciale Ricostruzione Marche, sul sito del MIT e sul sito Istituzionale dell'Agenzia del Demanio;
- 17.** di dare atto che qualora non pervengano manifestazioni di interesse in numero pari a quelli indicati, la Stazione Appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta;
- 18.** di stabilire che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, il termine per la formulazione delle offerte è pari a 20 giorni;
- 19.** di dare atto che la Stazione Appaltante si riserverà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta;

- 20.** di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice e dell'art.4 comma 1 lettera c) del Ordinanza speciale C.S. n.27/2021, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali e gli elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che risultano pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto e sono specificati nella documentazione di gara;
- 21.** che in applicazione delle disposizioni commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, e interamente riportate nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara;
- 22.** di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice e oltre i termini ivi previsti, così come specificamente riportato nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara;
- 23.** di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice e che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso;
- 24.** di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace e che lo stesso è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente;
- 25.** di procedere ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del demanio.

Il Responsabile Regionale

Cristina Torretta  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

CN=TORRETTA CRISTINA  
 C=IT  
 O=AGENZIA DEL DEMANIO  
 2.5.4.97=VATIT-06340981007  
 RSA/2048 bits

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Ing. Davide Di Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

DI FABIO DAVIDE  
 2022.01.10 16:41:05  
 CN=DI FABIO DAVIDE  
 C=IT  
 O=AGENZIA DEL DEMANIO  
 2.5.4.97=VATIT-06340981007  
 RSA/2048 bits